

# Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the 'panorama exception'

1. On which grounds do you obtain rights for the purposes of publishing your press or other print content and licensing it? (Multiple selections possible)

- transfer of rights from authors
- licensing of rights from authors (exclusive or non-exclusive)
- self-standing right under national law (e.g. author of a collective work)
  - rights over works created by an employee in the course of employment
  - not relevant
  - Other
  - If other, please specify

Please explain

In Italia, l'amministrazione competente in materia di diritto d'autore, rappresentando in senso lato gli interessi di tutte le categorie autoriali è il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo. Si specifica, ferma restando l'esposizione della cornice normativa comune (l. 633/1941), che le risposte al questionario riguardano esclusivamente il comparto dell'editoria libraria.

La legge italiana sul diritto d'autore, l.633/1941 (Lda), prevede che il diritto di pubblicare per le stampe l'opera dell'ingegno spetti in esclusiva all'autore, il quale, attraverso il "contratto di edizione per le stampe", può concederlo a uno o più editori per un termine massimo di 20 anni. Il contratto di edizione per le stampe è quindi un contratto tipico regolato dagli artt. 118-135 Lda, tuttavia, altri contratti sono possibili, infatti l'art. 107 lda prevede che i diritti di utilizzazione economica possano essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge. Quindi, anche attraverso l'utilizzo di contratti tipici previsti dal codice civile.

Il rapporto tra autore ed editore è regolato da un contratto tipico funzionale alla tutela dell'autore quale contraente debole.

Si tratta di un contratto mediante il quale l'Autore concede all'Editore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, per conto e a spese dell'editore stesso; la prestazione dell'autore consiste nella concessione all'editore del diritto stampare l'opera, distribuirla, o concederla in licenza a terzi, mentre l'editore si impegna a corrispondere all'autore un compenso in percentuale sul prezzo del libro, o un compenso forfettario. La durata massima del contratto di edizione è di 20 anni, con la possibilità in caso di inadempimento da parte dell'editore agli obblighi di pubblicazione contrattualmente assunti di recedere nei due anni successivi.

Con il contratto di edizione per le stampe, l'autore può cedere anche dei "diritti secondari", ovvero diritti non essenziali per la realizzazione dell'edizione a stampa, ma che per consuetudine vengono abitualmente inclusi nel contratto di edizione (es. diritto di elaborazione cinematografica e teatrale, ecc.).

L'ordinamento prevede un regime speciale nel caso di opere collettive, cioè quelle frutto della riunione di opere o parti di opere. Ai sensi dell'art. 7 lda è considerato autore chi organizza o dirige

la creazione dell'opera collettiva (di norma l'editore) ed ad esso spettano i diritti di utilizzazione economica. Nel caso di enciclopedie, antologie, ecc. l'editore negozia le cessioni dei diritti di ciascun contributo con i singoli collaboratori e con il curatore la cessione dei diritti di curatela. L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Per le riviste e i giornali l'esclusiva attribuita all'editore dura di norma dal momento dell'invio del contributo, che entro un mese deve essere accettato o rifiutato, fino al momento della pubblicazione, che dovrà esser fatta entro sei mesi, limite oltre il quale l'autore riacquista la piena titolarità del diritto esclusivo. Ai singoli collaboratori è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti.

Qualora l'opera venga prodotta in costanza di un rapporto di lavoro o di committenza, i diritti di utilizzazione economica (diritti di pubblicazione, riproduzione e diffusione) spettano all'editore, fermi restando i diritti morali. In costanza di contratto di edizione, invece, qualsiasi diritto non esplicitamente annoverato nel contratto necessita l'autorizzazione esplicita da parte dell'autore.

Sono ammesse altresì altre forme di licenza da parte dell'autore all'editore (p.e., licenza di rielaborazione, traduzione, ecc.), ma non possono comportare l'aggiramento della sanzione di nullità posta dalla legge alla durata massima del contratto di edizione, e in generale di tutte le tutele dell'autore quale contraente debole, ivi compresi i limiti all'autonomia negoziale (es. rispetto della durata massima, divieto per l'editore di trasferire a terzi, senza il consenso dell'autore, i diritti acquisiti).

**2. Have you faced problems when licensing online uses of your press or other print content due to the fact that you were licensing or seeking to do so on the basis of rights transferred or licensed to you by authors?**

- yes, often
- yes, occasionally
- hardly ever
- never
- no opinion
- not relevant
- If so, please explain what problems and provide examples indicating in particular the Member State, the uses you were licensing, the type of work and licensee.

La concessione di eventuali ulteriori diritti all'editore richiede sempre il consenso scritto dell'autore, in mancanza del quale, la ripubblicazione online di un'opera precedentemente pubblicata a stampa sarebbe illegittima.

**3. Have you faced problems enforcing rights related to press or other print content online due to the fact that you were taking action or seeking to do so on the basis of rights transferred or licensed to you by authors?**

- yes, often
- yes, occasionally
- hardly ever
- never
- no opinion
- not relevant

- If so, please explain what problems and provide examples indicating in particular the Member State, the type of use and the alleged infringement to your rights.

Il problema della pirateria online e quindi il danno che arreca all'editoria e al settore della creatività deve essere risolto attuando strategie condivise che travalichino il tema delle licenze. La tutela dei diritti contro le violazioni del copyright consentirebbe infatti la giusta remunerazione tanto agli autori quanto agli editori. A normativa vigente, dunque, sarebbe sufficiente attivarsi per garantire il rispetto dei diritti d'autore per assicurare il pacifico godimento dei diritti ceduti agli editori.

**4. What would be the impact of the creation of a new neighboring right in EU law on publishers particular on their ability to license and protect their content from infringements and to receive compensation for uses made under an exception?**

- no opinion

**5. Would the creation of a new neighbouring right covering publishers in all sectors have an impact on authors in the publishing sector such as journalists, writers, photographers, researchers (in particular on authors' contractual relationship with publishers, remuneration and the compensation they may be receiving for uses made under an exception)?**

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- **strong negative impact**
- no opinion

Please explain

La creazione di un nuovo diritto appare a normativa vigente del tutto superflua per l'Italia, dove, come si è detto alla prima domanda, il presupposto per la messa a disposizione del pubblico dei contenuti da parte degli editori di giornali è la titolarità dei diritti, loro cedutigli dagli autori per il tramite del contratto di edizione; pertanto, si può concludere che gli editori, essendo cessionari dei diritti da parte degli autori dei singoli articoli pubblicati, possano disporre liberamente.

L'eventuale introduzione in capo all'editore di un diritto connesso, autonomo rispetto a quello dell'autore, rischierebbe di scardinare il principio secondo cui il diritto connesso non può prescindere dal diritto d'autore cui esso è collegato, dunque, con la norma che subordina l'esercizio dei diritti connessi al pacifico godimento dei diritti d'autore.

Inoltre appare superfluo creare uno strumento come il neo diritto connesso, che potrebbe generare un accavallamento di tutele tra quella accordata dal contratto di edizione (della durata di 20 anni) e quella del diritto connesso (della durata di 50 anni) che limiterebbe le prerogative dell'autore forzatamente e ben oltre il ventennio legale.

6. **[Medium priority]** Would the creation of a neighbouring right limited to the press publishers have an impact on authors in the publishing sector (as above)?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

7. Would the creation of a new neighbouring right covering publishers in all sectors have an impact on rightholders other than authors in the publishing sector?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Si rimanda a quanto detto alla domanda n. 1.

Please explain

8. Would the creation of a neighbouring right limited to the press publishers have an impact on rightholders other than authors in the publishing sector?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

9. Would the creation of a new neighbouring right covering publishers in all sectors have an impact on researchers and educational or research institutions?

- strong negative impact

Please explain

La creazione di un nuovo diritto appare a normativa vigente piuttosto problematica rispetto alla normativa prevista per l'editoria scientifica.

Infatti, l'attuale possibilità per i ricercatori di pubblicare direttamente in archivi ad accesso libero o tramite pubblicazioni aperte sotto licenza creative commons, verrebbe compressa, in quanto, per qualsiasi attività che il ricercatore volesse intraprendere con il proprio articolo, sarebbe soggetto alla licenza da parte dell'editore.

La legge 7 ottobre 2013 n.112, prevede che sia aperto l'accesso ai risultati delle ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue.

Ciò a discrezionalità dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti.

I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza: a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

**10. Would the creation of a neighbouring right limited to press publishers have an impact on researchers and educational or research institutions?**

- no opinion

**11. [High priority] Would the creation of new neighbouring right covering publishers in all sectors have an impact on online service providers (in particular on their ability to use or to obtain a licence to use press or other print content)?**

L'impatto è di difficile valutazione a fronte di un ancora non ben definito costituendo diritto connesso in capo agli editori, certamente le ripercussioni di tale prassi si ripercuoteranno non solo sugli internet services providers, ma anche su altre categorie di fornitori di servizi online.

**12. [High priority] Would the creation of such a neighbouring right limited to press publishers have an impact on online service providers (in particular on their ability to use or to obtain a licence to use press content)?**

## **Impact on consumers (high priority)**

**13. Would the creation of new neighbouring right covering publishers in all sectors have an impact on consumers/end-users/EU citizens?**

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

L'impatto sui consumatori finali è di difficile valutazione a fronte di un ancora non ben definito quadro normativo, si immagina tuttavia che l'introduzione di un nuovo diritto connesso possa aumentare i costi di ricerca e di licenza per gli utilizzatori.

14. Would the creation of new neighbouring right limited to press publishers have an impact on consumers/end-users /EU citizens?

15. **[High priority]** In those cases where publishers have been granted rights over or compensation for specific types of online uses of their content (often referred to as "ancillary rights") under Member States' law, has there been any impact on you/your activity, and if so, what?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion
- Please explain, indicating in particular the Member State.

16. **[Medium priority]** Is there any other issue that should be considered as regards the role of publishers in the copyright value chain and the need for and/or the impact of the possible creation of a neighbouring right for publishers in EU copyright law?

- Yes
- No

If so, please explain and whenever possible, please back up your replies with market data and other economic evidence

## Use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places (the 'panorama exception')

EU copyright law provides that Member States may lay down exceptions or limitations to copyright concerning the use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places (the 'panorama exception') [1] . This exception has been implemented in most Member States within the margin of manoeuvre left to them by EU law.

In its Communication Towards a modern, more European copyright framework, the Commission has indicated that it is assessing options and will consider legislative proposals on EU copyright exceptions, among others in order to "clarify the current EU exception permitting the use of works that were made to be permanently located in the public space (the 'panorama exception'), to take into account new dissemination channels." [2] This subject was not specifically covered by other public consultations on copyright issues the Commission has carried out over the last years. Further to the Communication and the related stakeholder reactions, the Commission wants to seek views as to whether the current legislative framework on the "panorama" exception gives rise to specific problems in the context of the Digital Single Market. The Commission invites all stakeholders to back up their replies, whenever possible, with market data and other economic evidence.

### \*Selection \*

Do you wish to respond to this questionnaire "Use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places (the 'panorama exception')?"

**YES**

### Questions

**1. When uploading your images of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places on the internet, have you faced problems related to the fact that such works were protected by copyright?**

- Yes, often
- Yes, occasionally
- Hardly ever
- Never
- **No opinion**
- Not relevant

L' art. 5 della direttiva 2001/29/CE, prevede la facoltà per gli Stati membri di introdurre eccezioni al diritto di riproduzione e comunicazione al pubblico quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici (art.5, punto 3, lettera h).

La legge italiana sul diritto d'autore, L. 633/1941 (Ida) non prevede alcuna disposizione in materia di eccezione di panorama.

Tuttavia deve essere sottolineato che nel caso in cui oggetto di riproduzione sia un **bene culturale** - ossia un bene avente più di cinquant'anni e di interesse culturale, che si trovi in consegna nei musei o **negli altri luoghi della cultura** - la disciplina in materia di diritto di autore va integrata con

quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare artt. 107 e ss., in materia di “*Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali*”.

I beni culturali possono essere riprodotti - fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore - ai sensi e con i limiti previsti dagli articoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

1) autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici, ovvero per finalità di valorizzazione e senza scopo di lucro).

2) Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- di riproduzione di beni culturali (no beni bibliografici e archivistici) attuate con determinate modalità;

- di divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.

Il legislatore ha chiarito (nella relazione al decreto Artbonus che ha modificato gli artt. in esame del Codice) che “*tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi), nonché la divulgazione dell'immagine del bene, legittimamente detenuta, in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotta dal destinatario della attività divulgativa se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale*” ed ancora “*si consente la libera pubblicazione, ad esempio su blog o social network, di fotografie che riproducano beni culturali, tutte le volte in cui ciò avvenga senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Già oggi tale pubblicazione dovrebbe essere acconsentita dall'amministrazione senza corrispettivo, poiché sostanzialmente riconducibile alle formule dell'uso personale o dei motivi di studio, di cui al vigente articolo 108, comma 3, di cui la nuova disposizione si limita sostanzialmente a chiarire la portata, offrendo un'interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo vigente. **L'immagine divulgata, in quanto a bassa risoluzione, potrà difficilmente essere usata da terzi per fini di lucro. In ogni caso, peraltro, i terzi eventualmente interessati all'uso dell'immagine stessa per fini di lucro non sono in alcun modo esonerati dal pagamento del canone. Essi, quindi, ove intendessero sfruttare commercialmente l'immagine reperita in rete dovrebbero chiedere la concessione e versare il corrispettivo dovuto, non diversamente da quanto già oggi avviene nel caso in cui un imprenditore intenda avvalersi per fini di lucro dell'immagine di un bene culturale pubblicata – ad esempio – in una guida turistica o in un catalogo d'arte.***”

2. When providing online access to images of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places, have you faced problems related to the fact that such works were protected by copyright?

- Yes, often
- Yes, occasionally
- Hardly ever
- Never
- No opinion
- Not relevant



Anche il fornire accesso ad immagini di opere tutelate dal diritto d'autore, realizzate per essere collocate stabilmente in un luogo pubblico, non è tra le eccezioni previste dal nostro ordinamento. Tale attività può avvenire a fronte di una licenza da parte dell'autore/titolare dei diritti oppure, nel caso di un bene culturale nel rispetto delle condizioni dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

**3. Have you been using images of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places, in the context of your business/activity, such as publications, audiovisual works or advertising?**

- Yes, on the basis of a licence
- Yes, on the basis of an exception
- Never
- Not relevant

L'utilizzazione nel caso descritto, e quindi a scopo di lucro, può avvenire solamente sulla base di una licenza da parte dei titolari dei diritti. Nel caso l'opera sia un bene culturale, l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'amministrazione che ha in consegna l'opera e salvo pagamento di un canone

**4. Do you license/offer licences for the use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places?**

- Yes
- No
- Not relevant

If so, please provide information about your licensing agreements (Member State, licensees, type of uses covered, revenues generated, etc.).

La licenza per la riproduzione dell'opera protetta dal diritto d'autore collocata stabilmente in luogo pubblico è rilasciata dal titolare dei diritti oppure, nel caso di bene culturale, dall'amministrazione che ha in consegna l'opera.

**5. What would be the impact on you/your activity of introducing an exception at the EU level covering non-commercial uses of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places?**

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Solo prevedendo i limiti già stabiliti dal three step test, si ritiene che l'impatto dell'eccezione al diritto d'autore per la riproduzione di opere collocate stabilmente in luoghi pubblici possa avere un impatto positivo sulla diffusione della cultura.

**6. What would be the impact on you/your activity introducing an exception at the EU level covering both commercial and non-commercial uses of works, such as works of**

**architecture or sculpture, made to be located permanently in public places?**

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Come già affermato, si ritiene che la libertà di riproduzione di opere protette dal diritto d'autore, anche se collocate stabilmente in luoghi pubblici, debba essere limitata a scopi prettamente non commerciali, sempre nel rispetto del three step test.

**7. Is there any other issue that should be considered as regards the 'panorama exception' and the copyright framework applicable to the use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be permanently located in public places?**

- Yes
- No

Si ritiene che possa essere introdotta una eccezione al diritto dell'autore solo se la riproduzione dell'opera venga effettuata a scopo personale o didattico e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, e quindi nel rispetto del three step test.